



ANAPA RETE IMPRESAGENZIA

IN EVIDENZA

NEWS

“Decontribuzione Sud” e agenzie assicurative: il Tribunale di Pescara dà ragione agli intermediari

05/03/2026

Share

Sgravi contributivi legittimi anche prima della Legge di Bilancio 2026: una sentenza che rafforza la linea di ANAPA



La sentenza n. 136 del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Pescara è destinata a lasciare il segno nella complessa vicenda della “Decontribuzione Sud” applicata alle agenzie di assicurazione. Il giudice del lavoro ha infatti accolto il ricorso della società ricorrente, **annullando la richiesta di restituzione avanzata da INPS** per presunte agevolazioni contributive indebitamente fruite tra il febbraio 2021 – maggio 2024.

Una decisione che non si limita al caso concreto, ma che chiarisce un principio destinato a incidere sull'intero comparto dell'intermediazione assicurativa nel Mezzogiorno. Al centro della controversia vi è l'applicabilità della misura introdotta dal decreto-legge 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, nell'ambito del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato.

La cosiddetta “Decontribuzione Sud” prevede una riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati operanti in regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria, con percentuali decrescenti fino al 2029. In origine, tuttavia, l'interpretazione amministrativa aveva escluso le imprese del macrosettore K della classificazione NACE, cioè le attività finanziarie e assicurative, sulla base delle condizioni poste dalla Commissione europea.

Proprio su questo punto il **Tribunale** ha operato una distinzione netta. **Non basta il codice Ateco per assimilare un'agenzia assicurativa a un grande operatore finanziario.** Le agenzie, spesso strutturate come piccole o micro imprese, non erogano credito né raccolgono risparmio; svolgono attività di intermediazione in nome e per conto delle compagnie. Nel caso esaminato, la società ricorrente contava sei dipendenti e un capitale sociale di 10 mila euro. Numeri che, secondo il giudice, la collocano chiaramente nel perimetro delle PMI, non in quello delle istituzioni finanziarie oggetto delle esclusioni europee.

È qui che la pronuncia assume un valore sistemico

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha già spostato il baricentro dell'agevolazione dalla classificazione Ateco alla dimensione aziendale. E la successiva Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha incluso espressamente le agenzie di assicurazione nel perimetro operativo della misura, introducendo un'interpretazione autentica per i codici Ateco 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04, limitando il recupero degli sgravi al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.

La sentenza chiarisce non solo l'applicabilità diretta della legge di bilancio 2026 per il periodo successivo a luglio del 2022, ma conferma anche la **legittimità della fruizione degli sgravi per le agenzie di assicurazione nei periodi antecedenti e quindi non coperti dal nuovo dettato legislativo**.

In altre parole, il **Tribunale riconosce che le agenzie assicurative, se in possesso dei requisiti dimensionali, potevano legittimamente accedere agli sgravi già prima dell'intervento chiarificatore del legislatore**. Una lettura che supera l'automatismo dell'esclusione basata sul solo codice Ateco e valorizza la natura effettiva dell'attività svolta.

In questo contesto va messo in rilievo il ruolo del prof. avvocato **Alberto Pizzoferrato**, consulente di **ANAPA Rete ImpresAgenzia**, che ha difeso la società ricorrente e sostenuto fin dall'inizio la tesi della non assimilabilità delle agenzie alle imprese finanziarie in senso stretto.

La sentenza non rappresenta solo una vittoria giudiziaria, ma **rafforza la correttezza della linea sindacale e istituzionale portata avanti da ANAPA nella vicenda “Decontribuzione Sud” e “Under 36”**, sempre a tutela della categoria con coerenza e responsabilità. *«Non appare sufficiente la coincidenza del solo Codice Ateco posseduto per poter ritenere legittima l'esclusione»*, si legge nella motivazione, che sottolinea come le agenzie non svolgano attività finanziaria in senso proprio.

La sentenza ha così rimesso al centro la sostanza economica dell'impresa e non una classificazione prettamente formale. In un comparto che vive di margini ridotti e di equilibrio occupazionale delicato, la certezza del diritto non è un dettaglio.

La decisione del Tribunale di Pescara potrebbe ora costituire un precedente significativo in contenziosi analoghi e contribuire a stabilizzare definitivamente l'interpretazione della norma. Per il mondo delle assicurazioni, e in particolare per le agenzie del Sud, si tratta di un passaggio che va oltre la singola causa: è un riconoscimento del loro ruolo imprenditoriale autonomo e della piena legittimità nell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dall'ordinamento.

A cura di Vincenzo Giudice